Tribunale di Torre Annunziata - Giudice dott. Aldo Rizzo - sentenza del 18.10.2017

Lavoro (rapporto di) – estinzione del rapporto - licenziamento – disciplinare – contestazione disciplinare

irrogazione sanzione a seguito di giustificazione - tardività - Legge Fornero - Conseguenze

art. 18 L. 300/70

art. 1 L. 92/2012

art. 7 L. 300/70

L'intimazione del licenziamento disciplinare, così come per gli altri provvedimenti disciplinari, soggiace al

requisito della tempestività. Ciò infatti è indice della volontà del datore di lavoro di proseguire o meno l'azione

disciplinare, facendo presumere di aver accolto o meno le giustificazioni del lavoratore.

Dal mancato rispetto del requisito della tempestività ne discende la declaratoria di illegittimità del licenziamento

per violazione delle procedure previste dall'art. 7 L. 300/70 e consequenzialmente, nel regime delle tutele

graduate previste dall'art. 1 L. 92/2012, l'applicazione dell'art. 18 come 6 L. 300/70.

Pertanto, dovrà dichiararsi risolto il rapporto di lavoro con effetto della data del licenziamento e condannato il

datore di lavoro al pagamento in favore del lavoratore di un'indennità risarcitoria.

Conforme Cass. 17113/16

Contra Cass. n. 2513/17

Cass. s.u. n. 1174/18